



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento Amministrazione generale, personale e servizi
DIREZIONE DEL PERSONALE
UFFICIO X

CONVENZIONE TRA IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE" E IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Liceo Scientifico Statale "Talete", con sede in Roma Via Camozzi, 2 - 00195 ROMA - codice fiscale 97021010588 - d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o, anche, "soggetto promotore" rappresentato dal Dirigente scolastico, Prof. Alberto Cataneo, nato a Salerno il 4 Agosto 1956, codice fiscale CTNLR56M04H703D

e

il Ministero dell'economia e delle finanze - con sede legale in Roma, via XX Settembre, n. 97, codice fiscale/Partita IVA 80415740580 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dott. Luigi Ferrara, nato a Napoli il 7 maggio 1970, codice fiscale FRRLGU70E07F839T

premessi che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

convengono quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 20 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del liceo scientifico "Talete", di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica" o, anche, "soggetto promotore".



Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno, il quale potrà essere coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, anche da altri soggetti individuati dalla struttura ospitante;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, che verrà individuato con separato atto che andrà a costituire il "piano formativo personalizzato".
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

